



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n.70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n.12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO la legge regionale del 7 maggio 2015, n.9 e, in particolare, l'art. 49, comma 1 con il quale è disposta la rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

VISTO il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni. ";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 recante il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il decreto 29 settembre 2023, n. 1523 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all'ing. Santi TROVATO l'incarico di dirigente preposto all'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina, con decorrenza 1 ottobre 2023;

RILEVATO che i lavori abusivi accertati, eseguiti in violazione degli adempimenti prescritti dalla normativa per le costruzioni in zona sismica, consistono nella costruzione del piano terra in un fabbricato a tre elevazioni fuori terra in via Fiume Gallo n.30 del comune di Villafranca Tirrena (ME) - Foglio 2 part.350 sub.1 - così come rappresentati e descritti nel progetto a firma dell' Ing. Francesco VENUTO (tecnico calcolista, verificatore e asseveratore) allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge regionale 6 agosto 2021, n.23 (recante modifiche dell'art. 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16);

RILEVATO che la ditta MICALI Giuseppe, oggi CALAFIORE Giovanni, per la suddetta finalità, con istanza acquisita al protocollo in data 14 giugno 2019 n.126806, ha trasmesso al Genio Civile di Messina il progetto in sanatoria, richiedendo per esso il rilascio di parere tecnico preventivo di conformità alla normativa sismica vigente, relativamente alle suddette opere abusive;

VISTO gli elaborati architettonici e gli elaborati strutturali a firma dell'Ing. Francesco VENUTO, il cui esame istruttorio ha consentito a quest'Ufficio di accertare che i calcoli strutturali di verifica sono stati redatti in conformità alle prescrizioni dettate dalle norme tecniche del D.M. 17 Gennaio 2018 e articoli 52 e 83 del D.P.R. 06 giugno 2001 n.380

e desumere che le stesse non danno luogo ad osservazioni in ordine alla conformità alle norme tecniche medesime. Quest'ufficio con nota n.242697 del 13 DIC. 2019 ha rilasciato favorevolmente alla ditta MICALI Giuseppe, oggi CALAFIORE Giovanni, il suddetto parere preventivo di conformità alla normativa sismica.

DATO ATTO che per i suddetti eseguiti lavori questo Ufficio, rilevata la violazione delle prescrizioni dettate dalle norme di cui alla legge n. 64/1974 (Capo IV del D.P.R. n.380/2001), con nota n.242685 del 13 DIC.2019 ha emesso, nei confronti della ditta esecutrice dell'abuso MICALI Sebastiano, nato a _____ il _____ e deceduto in data _____ e della ditta allora proprietaria MICALI Giuseppe nato a _____ e deceduto in data _____, il verbale di inosservanza alla legge sismica di cui al D.P.R. 06 Giugno 2001 n.380 contestando gli artt. 93 e 94. 85 e 86, trasmettendolo, ai sensi dell'art. 96 comma 2 del D.P.R. n.380/2001, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina;

CONSIDERATO che con Decreto di Archiviazione del 16.06.2020 il GIP Dott.ssa Valeria CURATOLO, considerato che i reati si sono estinti per intervenuta prescrizione, essendosi consumati nel 1961, di talchè l'accusa non è validamente sostenibile in giudizio, dispone l'archiviazione del procedimento sopra indicato ed ordina la resituzione degli atti al P.M.;

CONSIDERATO che la ditta CALAFIORE Giovanni, in qualità di attuale proprietario del suddetto immobile, con istanza del 08.01.2025 acquisita al protocollo in data 13.01.2025 n.4017 e successiva integrazione del 07.04.2025 acquisita al protocollo in data 11.04.2025 n.48622, ha richiesto il rilascio del parere definitivo ai sensi dell'art.100 D.P.R. 06 giugno 2001 n.380 relativamente alle opere abusive sopra descritte;

RITENUTO che nel caso in specie rimangono individuati i presupposti per definire il procedimento amministrativo di violazione degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 64/1974 (art. 100 del D.P.R. n. 380/2001) così come modificato dell'art.14 della legge regionale 6 agosto 2021, n.23 (recante modifiche dell'art. 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16);

PRESO ATTO che quest'Ufficio, ha espresso parere che le opere strutturali, così come descritte e rappresentate nel progetto a firma dell' Ing.Francesco VENUTO, possono sussistere;

RILEVATO che gli elaborati progettuali allegati al parere reso sono muniti del visto ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 64/1974;

ACCLARATO che le motivazioni in narrativa debbano intendersi integralmente riportate e trascritte nell'articolato che segue;

FATTO SALVO il rispetto delle prescrizioni delle leggi urbanistiche e l'esercizio del diritto dei terzi

DECRETA

ARTICOLO 1. Le opere strutturali, eseguite in violazione della normativa di cui alla legge 2 febbraio 1974, n.64 (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380), consistenti nella costruzione del piano terra in un fabbricato a tre elevazioni fuori terra in via Fiume Gallo n.30 del Comune di Villafranca Tirrena (ME) – Foglio2 part.350 sub.1, così come rappresentate e descritte nel progetto a firma dell' Ing. Francesco VENUTO, allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (come modificato dell'art. 14, comma 3 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23), di proprietà della ditta CALAFIORE Giovanni, unico erede di MICALI Giuseppe, nato a _____ il _____ e residente in _____ possono sussistere.

ARTICOLO 2. Il presente decreto redatto in tre copie, previa pubblicazione nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico ai sensi dell'articolo 98 comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n.21, sarà notificato tramite PEC al tecnico incaricato e brevi manu al proprietario o ad un suo delegato.

DATA 06 maggio 2025

Il Dirigente del Servizio
L'ingegnere capo
Santi TROVATO

**SANTI
TROVATO**

Firmato digitalmente
da SANTI TROVATO
Data: 2025.05.06
13:47:45 +02'00'